



Situazione giuridica annullamento dell'evento/fiera a causa di COVID-19

Molte sedi fieristiche e molti organizzatori annunciano l'annullamento e il rinvio di fiere e altre manifestazioni in relazione ai primi casi di virus COVID-19 in Germania. Alcune fiere in Spagna, Italia, Germania e altri paesi europei sono già state cancellate e rinviate. Tra i membri della FAMAB c'è grande incertezza su come affrontare tali annunci.

La FAMAB e.V. ci ha incaricato di far luce sulla situazione giuridica relativa allo status quo (28.02.2020) per i membri e di fornire loro argomentazioni e raccomandazioni per l'azione. Cerchiamo di rispondere alle domande più frequenti che si pongono in questo contesto.

1. Vi sono attualmente casi di forza maggiore in Germania o in singoli stati federali o città?

La risposta è: **no**.

La forza maggiore dipende dalla situazione di rischio concreto e dalla possibilità di evitarla. Nel caso di fattori esterni sui quali nessuna delle parti coinvolte ha alcuna influenza e che non possono essere evitati anche con la massima cura (epidemie, stati di guerra, catastrofi naturali, ecc.), si parla legalmente di forza maggiore. La maggior parte delle fiere e degli eventi in Germania si svolgono come previsto. Il rinvio di una fiera come Light + Building a Francoforte sul Meno non è una cancellazione a causa di un evento inevitabile. Gli organizzatori e le associazioni di categoria sono in costante contatto con i ministeri competenti, le autorità sanitarie e l'Istituto Robert Koch per attuare le raccomandazioni attuali. Gli organizzatori hanno l'obbligo contrattuale principale di realizzare l'evento.

La forza maggiore verrebbe concessa solo se esistessero ordini ufficiali (OMS, dipartimento della sanità pubblica, ufficio per l'ordine pubblico, ministeri, ecc.) o altre influenze esterne che rendessero impossibili le fiere e/o altri eventi o li vietassero in determinate comunità, città, stati federali o nell'intero territorio federale. Non è questo il caso.



Non essendoci cause di forza maggiore, l'organizzatore, gli espositori e i costruttori fieristici, i tecnici, le hostess, ecc. sono ancora vincolati dai contratti esistenti.

2. Cosa significa questo per i rapporti contrattuali esistenti?

Poiché la maggior parte delle richieste in materia proviene dal settore della costruzione fieristica, a questa domanda si risponde nel rapporto contrattuale

Organizzatore della fiera - Espositore - Impresa di costruzione fieristica - Fornitore di servizi

considerato.

2.1 Rapporto contrattuale tra l'organizzatore della fiera e l'espositore

Le società fieristiche che annullano o rinviando, ad esempio, una fiera importante senza l'esistenza di cause di forza maggiore, corrono un elevato rischio di responsabilità civile.

Senza l'esistenza di cause di forza maggiore, sono vincolati dai contratti con gli espositori. Le clausole delle CGC che autorizzano la cancellazione o il rinvio di una fiera senza l'esistenza di cause di forza maggiore e senza un lungo periodo di preavviso rischiano di essere inefficaci nei confronti degli espositori e dei visitatori della fiera.

I costi più elevati nel solo settore della sicurezza, dovuti alle esigenze delle autorità sanitarie, non costituiscono una causa di forza maggiore. Le considerazioni puramente economiche che portano alla cancellazione o al rinvio di un evento sono a rischio imprenditoriale del rispettivo organizzatore della fiera. Tali costi aggiuntivi non esonerano l'organizzatore dalla prestazione del suo obbligo di servizio principale. Il rinvio di una fiera non obbliga il rispettivo espositore ad avvalersi di un'eventuale data alternativa. In tal caso, in cui il rinvio non sia dovuto a cause di forza maggiore, l'azienda espositrice può recedere dal contratto e chiederne l'annullamento. L'espositore ha il diritto di scegliere se accettare o meno il trasferimento del suo contratto alla data alternativa. Se l'organizzatore della fiera non è in grado di adempiere al suo



obbligo contrattuale principale senza l'esistenza di un caso di forza maggiore, risponde dei danni all'espositore.

Raccomandazione di azione:

In caso di annullamento o di rinvio della fiera senza l'esistenza di cause di forza maggiore, l'espositore avrebbe buone possibilità di far valere in tribunale le sue pretese di violazione del contratto di espositore contro la fiera.

Tuttavia, una causa civile in due casi richiede rapidamente due o più anni. L'espositore in qualità di attore deve prefinanziare le spese processuali e legali. Eventuali pareri legali (ad esempio in materia di forza maggiore o meno) ritardano ulteriormente il procedimento.

L'espositore dovrebbe quindi prima discutere con gli organizzatori della fiera su come affrontare le spese sperperate o i costi aggiuntivi. Nel fare ciò, occorre chiarire all'organizzatore della fiera che la cancellazione o il rinvio non è un caso di forza maggiore che renda nulli i reciproci obblighi contrattuali per il futuro.

2.2 Relazione contrattuale espositore - impresa di costruzione fieristica

Salvo casi di forza maggiore, i contratti tra espositori e allestitori sono validi senza limitazioni. Nella maggior parte dei casi, la maggior parte del lavoro è già stato fatto e completato al momento della cancellazione/del posticipo.

Nel caso della Light & Building, molti camion erano già a pieno carico o addirittura già in cantiere a Francoforte.

Idealmente, i pagamenti dovrebbero essere effettuati in base allo stato di avanzamento del progetto, in modo che la società di costruzione della fiera abbia già effettuato la maggior parte della progettazione, della pianificazione, dei prodotti su misura, dei costi esterni, ecc. prima dell'annullamento/del posticipo. Sarà difficile per l'espositore recuperare i pagamenti già effettuati, anche se alla fine si dovesse verificare un caso di forza maggiore. Tuttavia, è improbabile che l'espositore sia in grado di pagare volontariamente ulteriori richieste di risarcimento non ancora fatturate, forse a causa di un errato giudizio (caso di forza maggiore) o a causa dell'elevato livello di danni che si è



già verificato per lui. A nostro avviso, il costruttore dello stand avrebbe diritto all'intero compenso contrattuale, incluso il mancato guadagno in caso di annullamento o rinvio senza l'esistenza di cause di forza maggiore.

Se, in caso di fiera posticipata, la data alternativa viene accettata da un espositore, l'impresa di costruzione fieristica incaricata dall'espositore ha diritto all'intero compenso per i lavori eseguiti nello stand, poiché l'espositore continuerà a beneficiare dei servizi forniti dall'impresa. Se l'impresa di allestimento dello stand rivendica anche ulteriori costi in relazione alla data originaria (ad es. personale o logistica), anche questi costi sono a carico dell'espositore.

Raccomandazione di azione:

L'espositore deve comunicare alla fiera che rimane in obbligo contrattuale con i suoi rappresentanti. Tuttavia, l'espositore vorrà partecipare alla fiera che per lui è importante anche in futuro. Non vorrà quindi rinunciare completamente e cercherà quindi di trasferire al costruttore dello stand e ai suoi agenti i costi che potrebbe legittimamente pretendere dall'organizzatore della fiera. Dal punto di vista giuridico non ha alcun diritto in tal senso, perché anche se non invia i suoi dipendenti ad una fiera a causa dell'obbligo di diligenza del suo datore di lavoro, deve risarcire completamente l'impresa di costruzione fieristica in caso dell'assenza di cause di forza maggiore.

L'impresa di allestimento dello stand non è quindi obbligata per legge a fare alcuna concessione all'espositore. Da parte sua, può rinviare l'espositore alla fiera se quest'ultima rinvia o annulla la fiera senza l'esistenza di cause di forza maggiore.

D'altra parte, l'azienda di costruzione dello stand non vuole sconvolgere completamente i clienti esistenti o nuovi per il futuro. Pertanto, si dovrebbe cercare il modo di creare un partenariato per rendere la difficile situazione sopportabile per tutte le parti coinvolte. In una situazione del genere, l'impresa di costruzione fieristica ha anche il dovere di mitigare i danni, anche se è contrattualmente dalla parte della ragione. Ciò significa che – se è chiaro che la fiera sarà rinviata o annullata – si evitano le spese che possono ancora essere risparmiate. Anche queste spese risparmiate devono essere dedotte



dall'allestitore dello stand dalla retribuzione concordata da parte dell'espositore.

2.3 Rapporto contrattuale tra l'impresa di costruzione fieristica ed il fornitore di servizi

Così come l'impresa di allestimento dello stand può insistere sull'adempimento del contratto nei confronti dell'espositore e di quest'ultimo nei confronti dell'organizzatore, l'impresa di allestimento dello stand è anche obbligata a pagare i lavori ed i fornitori di servizi che commissiona. Il fornitore di lavori/servizi è pronto ad eseguire o ha già eseguito il servizio, e in tal senso anche l'impresa di costruzione fieristica deve remunerare di conseguenza le prestazioni di esso.

Alcuni espositori informano i costruttori fieristici che dovrebbero informare i loro fornitori di servizi senza una chiara dichiarazione se una fiera sarà annullata o posticipata, o se essi stessi non parteciperanno alla fiera, che a causa della situazione di Corona, una cancellazione o un rinvio potrebbe essere imminente. Non possiamo raccomandare tali misure, perché senza un chiaro rifiuto il rapporto contrattuale rimarrà invariato. Se preparate già i vostri agenti ausiliari per un'eventuale disdetta, potrebbero già pianificare le loro capacità altrove e diventare ansiosi perché temono per la loro retribuzione.

Tuttavia, finché non è chiaro che l'impresa di costruzione fieristica è in debito per contratto, è possibile che l'impresa sia a corto di tempo e/o di personale senza che l'espositore rinunci a nulla.